



Tribunale di Bergamo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI BERGAMO

- 5 APR 2024

PROT. N° 982/24



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo



Ordine degli Avvocati di Bergamo



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**CAMERA PENALE DI BERGAMO
"ROBERTO BRUNI"**

SEZIONE DELLA CAMERA PENALE LOMBARDIA ORIENTALE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.
165 COMMA V COD. PEN.**

Con il presente elaborato si intendono fornire indicazioni e linee guida operative con l'intento di garantire, per quanto possibile, una uniforme applicazione del disposto di cui all'art. 165 comma V c.p. che prevede la possibilità di accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a corsi di recupero per soggetti violenti / maltrattanti;

Le indicazioni attengono sia l'applicazione dell'istituto in esame nella fase delle indagini che dopo l'esercizio dell'azione penale - distinguendo i casi di patteggiamento o di condanna in seguito ad abbreviato o dibattimento; le stesse attengono a fatti - reato successivi alla introduzione dell'art.

165 comma V c.p. (e quindi successive al 9.8.2019, data di entrata in vigore L. 19.7.2019 n. 69 "c.d. Codice Rosso"¹) e sono aggiornate alle modifiche introdotte dalla Legge n. 168/2023

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444 e 447 c.p.p.):

1. l'interessato provvede – con richiesta formulata personalmente - a presentare ad un Ente o ad una Associazione (d'ora in poi per brevità "l'Ente") una istanza tesa alla partecipazione ad un percorso di cui all'art. 165 comma V c.p.; resta ferma la facoltà per lui di presentare la domanda sin dalla fase delle indagini preliminari
2. L'Ente valuta la richiesta e comunica la disponibilità ad iniziare il percorso specificando:
 - a. la natura del progetto (tipologia incontri ed obiettivi);
 - b. la durata minima del percorso;
 - c. la data di presumibile presa in carico.
3. L'interessato che intende avanzare istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (anche a seguito di giudizio immediato o di giudizio direttissimo) – personalmente o tramite procuratore speciale – formulerà l'istanza esplicitando la propria richiesta di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione al percorso ex art. 165 comma V c.p. ed allegando all'istanza, quantomeno, la domanda di cui al punto 1).
4. il Giudice, preso atto della volontà dell'imputato di definire il procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti e della personale richiesta di cui al punto 1), nel caso l'istanza non sia ancora completa della disponibilità dell'Ente per la presa in carico, può disporre un congruo rinvio, compatibilmente con la scadenza del termine della misura cautelare, per il completamento dell'iter.
5. nel caso in cui l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con pena sospesa, intervenga nella fase delle indagini preliminari ex art. 447 c.p.p., la stessa dovrà essere accompagnata dalla richiesta di partecipazione al programma di cui al punto 1), della comunicazione di disponibilità da parte dell'Ente di cui al punto 2) nonché della prova della comunicazione dell'istanza (completa degli allegati) al Pubblico ministero per l'eventuale consenso;
6. Il Giudice trasmette all'Ente e all'UEPE territorialmente competente la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinata all'esecuzione del percorso ex art. 165 comma V c.p., indicando espressamente:
 - A) il termine - a partire dal passaggio in giudicato della sentenza - entro il quale dovrà essere iniziato e completato il percorso e ciò sulla scorta delle indicazioni di durata del programma fornite dall'Ente;
 - B) la richiesta all'UEPE di riferire tempestivamente al Difensore ed all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica l'eventuale interruzione ingiustificata del percorso e al termine del programma, comunque nel termine massimo di 30 giorni dalla conclusione, l'esito della frequentazione, l'attestazione di frequenza e la relazione conclusiva.
 - C) L'ordine alla cancelleria a trasmettere l'estratto esecutivo all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica che mantiene il fascicolo "in attesa" del ricevimento della relazione conclusiva.
7. In caso pervenisse notizia dell'interruzione del percorso o di esito negativo dello stesso l'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica valuterà se formulare incidente di esecuzione per chiedere la revoca della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

8. In caso di positiva partecipazione al programma la Procura archiverà il relativo procedimento di esecuzione.

Nel caso di giudizio abbreviato o di giudizio dibattimentale:

1. Laddove il Giudice in sentenza (a seguito di giudizio abbreviato o dibattimentale) ritenga di contenere la pena nei termini della sospensione condizionale della pena e di concedere il beneficio di legge, ai sensi dell'art. 165 comma V c.p. subordinerà la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad uno specifico percorso di recupero con l'indicazione espressa del termine iniziale e finale – a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza - entro il quale dovrà essere concluso il percorso; invitando, altresì, il condannato a munirsi della disponibilità di un Ente e a fissare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della decisione un appuntamento con l'UEPE territorialmente competente per gli adempimenti relativi all'inizio del percorso.
2. Il Giudice dispone la trasmissione della sentenza all'UEPE territorialmente competente una volta che la stessa sia divenuta irrevocabile.
3. L'UEPE, nel termine di 30 giorni dal colloquio con il condannato, provvede ad inoltrare all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica la volontà di partecipare al percorso sottoscritta dal condannato nonché l'Ente individuato.
4. L'Ente comunicherà tempestivamente all'UEPE la presa in carico nonché l'eventuale interruzione ingiustificata del percorso ovvero la positiva frequentazione.
5. L'UEPE riferirà tempestivamente l'eventuale interruzione ingiustificata del percorso ovvero, in caso di positiva frequentazione, redigerà ed invierà l'attestazione di frequenza e la relazione conclusiva al Difensore ed all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica.
6. La cancelleria trasmetterà l'estratto esecutivo all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica che mantiene il fascicolo "in attesa" del ricevimento della relazione conclusiva.
7. In caso pervenisse notizia dell'interruzione del percorso o di esito negativo dello stesso l'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica valuterà se formulare incidente di esecuzione per chiedere la revoca della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
8. In caso di positiva partecipazione al programma la Procura archiverà il relativo procedimento di esecuzione.

In tutti i casi:

La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche in caso di partecipazione perdurante o già conclusa al momento della pronuncia della sentenza di condanna a specifici percorsi di recupero da parte dell'imputato, qualora tale partecipazione sia avvenuta presso Enti o associazioni riconosciute che aderiranno alle apposite convenzioni che saranno stipulate con il Tribunale e con la Procura della Repubblica.

Laddove i percorsi di prevenzione della violenza siano stati svolti dall'imputato, prima della pronuncia della sentenza di condanna, presso altri Enti, non convenzionati con l'Autorità giudiziaria, la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 comma V c.p. potrà comunque essere concessa a seguito di valutazione da parte del Giudice della serietà e della consistenza del programma di trattamento e dell'affidabilità dell'Ente responsabile, alla luce delle linee guida formulate in ambito europeo o comunque provenienti dalle scienze di settore.

In attesa della attuazione delle modalità per il riconoscimento ed accreditamento degli enti e delle associazioni previste dall'art. 18 della Legge n. 168/2023 il Tribunale e la Procura di Bergamo, in attesa di ulteriori disponibilità di enti ed associazioni, valutano idonei, in quanto già operanti sul territorio e facenti parte delle reti interistituzionali antiviolenza (Legge Regione Lombardia 3 luglio 2012 n. 11):

- ⇒ Associazione La Svolta Bergamo - Spazio Ascolto uomini maltrattanti - organizzazione di volontariato - www.lasvolta.org con sede in Bergamo, Via Carlo Alberto, 23 Cell. 3913889213 e-mail: segreteria@lasvolta.org
- ⇒ CBF Centro per il bambino e per la famiglia - Unità Operativa di Psicologia Clinica di ASST Papa Giovanni XXIII - www.asst-pg23.it/reparti/centro-bambino-famiglia-cbf - con sede in Bergamo, via San Martino della Pigrizia nr. 52 Tel. 035.2676350 e-mail: cbf@asst-pg23.it
- ⇒ Centro italiano per la promozione della Mediazione cooperativa a responsabilità limitata - CIPM soc. coop. sociale - www.cipm.it con sede a Milano, via Correggio nr. 1 e-mail segreteria@cipm.it tel 335360258 che sul territorio del circondario di Bergamo opera anche avvalendosi della collaborazione della dr.ssa Martina DI MATTIA psicologa e criminologa e del dr. Stefano PIRRONE Psicologo e psicoterapeuta presso lo Studio di psicologia e criminologia Clinica sito in Bergamo, via Berizzi nr. 20 cell. 351.5737625 studio.psicologiaecriminologia@gmail.com

Bergamo, *5 aprile 2024*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Cesare de Sapia

Cesare de Sapia

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
Dott.ssa Maria Cristina Rota

Maria Cristina Rota

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
Avv. Giulio Marchesi

Giulio Marchesi

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BERGAMO
Avv. Enrico Pelillo

Enrico Pelillo

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
BERGAMO

Dott.ssa Lucia Manenti

Lucia Manenti